

Il decreto legge n. 193/2016 ha concesso più tempo agli uffici per chiudere la prima edizione

La voluntary con la proroga

Termini estesi dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017

DI STEFANO LOCONTE

Per la voluntary 1.0 nuova proroga sul filo del diritto.

Arriva la nuova proroga dei termini per la liquidazione della prima edizione della procedura di collaborazione volontaria.

Il «decreto fiscale» che ha riaperto i termini per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria (dl n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016), ha esteso, con riferimento alla prima edizione della procedura, i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate dovrà emettere gli inviti al contraddittorio e gli atti di contestazione delle sanzioni.

Tali termini, originariamente fissati al 31 dicembre 2015, erano già stati estesi al 31 dicembre 2016 dal provvedimento di proroga

dei termini previsti per la presentazione da parte del contribuente della prima istanza di collaborazione volontaria. La nuova norma estende ulteriormente al 30 giugno 2017 il termine entro il quale l'ufficio deve liquidare le imposte ed emettere gli atti relativi alla prima procedura di collaborazione volontaria.

Tale proroga è volta a consentire agli uffici dell'Agenzia delle entrate l'elaborazione delle ultime posizioni ancora non definite. Ricordiamo che nel 2015 sono state presentate circa 130 mila istanze di voluntary disclosure ed alcune, probabilmente solo le più controverse, devono ancora essere chiuse.

I contribuenti che ritenevano, quindi, di poter perfezionare la procedura entro fine anno si trovano di fronte altri sei mesi di incertezza,

durante i quali le imposte dovute matureranno interessi al tasso del 3,5%.

Per esempio, un soggetto che dovrà pagare 100.000 euro di imposte all'anno dal 2010 al 2013, si troverà a pagare circa 7.000 euro in più di interessi, nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga il 30 giugno 2017, anziché il 31 dicembre 2016.

Deve essere notato, però, che probabilmente, nella maggior parte dei casi, tale ritardo è dovuto alla possibilità che gli uffici hanno concesso al contribuente di produrre documentazione e fornire chiarimenti anche successivamente al 31 dicembre 2015, data entro la quale, secondo le disposizioni sulla procedura di collaborazione volontaria, doveva essere presentata la relazione illustrativa e tutta la documentazione di supporto.

Per esempio, l'ottenimento

di documentazione originariamente non prodotta, proveniente da banche, società, fondazioni o notai siti in paesi off-shore, potrebbe aver richiesto tempi più lunghi del previsto. Inoltre, la qualificazione fiscale di strutture estere e di transazioni complesse, potrebbe aver reso necessari più incontri con l'amministrazione finanziaria e articolate memorie esplicative. Persino il semplice ottenimento della documentazione relativa alla chiusura di un conto off-shore, avvenuta nel corso del 2016, potrebbe, in alcuni casi, aver comportato attese di diverse settimane.

Invero, gli uffici avevano già ricevuto disposizioni interne che richiedevano il completamento della fase istruttoria al 30 settembre 2016, ma per i casi più complessi si è dovuto oltrepassare tale termine ed in vista del 31 dicembre 2016 è stato

persino necessario prorogare i termini legali al 30 giugno 2017.

Probabilmente, la maggior parte dei contribuenti interessati considereranno tale proroga un'opportunità per poter definire la loro posizione in maniera equilibrata con l'Agenzia delle entrate, avendo più tempo per discutere gli aspetti più controversi e produrre documentazione di difficile reperibilità.

Segnaliamo, comunque, che potrebbero esserci contribuenti che avranno necessità di definire le dichiarazioni dei redditi relative al 2014 e al 2015 e che a fine anno non avranno ancora perfezionato la propria posizione, questo dopo un anno dal termine originario del 31 dicembre 2015 e dopo due anni dall'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto la procedura di collaborazione volontaria.

LA SEMPLIFICAZIONE ARRIVA CON IL DECRETO FISCALE

Immobili all'estero senza obbligo di denuncia se non c'è modifica

Nessun obbligo di indicazione degli immobili situati all'estero nel quadro RW. È quanto previsto dall'art. 7-*quater*, comma 23 della legge 225 del 1° dicembre 2016, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 193/2016.

Più precisamente, il nuovo comma 3 dell'articolo 4, del decreto legge 167/90 prevede che per gli immobili situati all'estero non sussistano più gli obblighi di indicazione se non sono intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta.

Ancorché il contribuente sia assolto dagli obblighi di monitoraggio fiscale, dovrà comunque compilare, precisa il nuovo comma 3 dell'art. 4, il quadro RW per il calcolo dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivte).

Gli obblighi di indicazione degli immobili nel quadro RW risalgono all'Unico 2010 periodo d'imposta 2009 e nello specifico alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare 43/2009 all'epoca dello scudo-ter.

In quell'occasione l'amministrazione finanziaria fornì una revisione dell'interpretazione della disposizione recata nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 relativamente alle attività da indicare nel quadro RW, estendendo gli obblighi di compilazione del quadro RW non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi fosse soltanto astratta o potenziale.

Da qui l'obbligo di indicazione degli immobili, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta, come invece era stato fino al periodo d'imposta 2008.

Con la nuova formulazione, in relazione agli obblighi di indicazione, sembrerebbe non esserci più questa distinzione, dal tenore letterale della norma sembrerebbe che occorra verificare solo se ci siano state delle variazioni, per esempio in termini di possesso o di valore di mercato degli immobili nel corso

del periodo di imposta.

A tal proposito, potrebbero essere utili le precisazioni contenute nella risoluzione 77 del 16 settembre 2016 dell'Agenzia delle entrate che ha chiarito che non è necessario aggiornare il valore dell'immobile di anno in anno se viene utilizzato, per la valorizzazione del bene nel quadro RW, il criterio del costo di acquisto, valorizzato al cambio medio del mese in cui è effettivamente avvenuto l'acquisto. Diversamente se viene utilizzato il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione), utilizzando il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio, è necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

Occorrerà capire se questa fattispecie rientri nel novero delle variazioni relative agli immobili che obbligano il contribuente all'indicazione degli immobili nel quadro RW.

Anche in relazione alla decorrenza della nuova disposizione, non essendo stata disposta dalla legge di conversione una decorrenza diversa da quella di entrata in vigore della legge stessa, ci si auspica che l'Agenzia delle entrate chiarisca se la semplificazione in termini di compilazione del quadro RW possa essere sfruttata fin da subito da coloro che si accingono a aderire alla vd2 per le violazioni del quadro RW.

Per coloro che hanno già aderito alla vd1, in sede di conversione del decreto legge 193/2016, è stato recepito un emendamento all'art. 7 che prevede non siano applicate le sanzioni relative al quadro RW per i periodi di imposti 2014 e 2015 se tali adempimenti dichiarativi siano perfezionati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Anche in questo caso la compilazione del quadro RW potrebbe beneficiare delle semplificazioni del nuovo comma 3 dell'articolo 4, del decreto legge 167/90.

Roberto Torre

IN EDICOLA

GUIDA FISCALE 5,00 euro + IL PREZZO DI ItaliaOggi

ItaliaOggi

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

- Chi può beneficiare della sanatoria
- I tempi e i modi della richiesta
- Quanto vale lo sconto sulle sanzioni
- Rateizzazioni e contenziosi in corso
- Cause di decadenza dai benefici
- La rottamazione delle multe stradali
- Esempi e analisi di convenienza
- L'apparente soppressione di Equitalia

SOFTWARE

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com